Il giorno 26 ottobre 2026 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane, informazione e produzione banconote Massimo Doria, dal Vice Capo Dipartimento Andrea Mele, dal Capo del Servizio Sviluppo delle Professionalità Giorgio Pataracchia e dal Capo del Servizio Gestione del personale Olga Crescenzi

e

la FIRST-CISL, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Giulia Lucarelli

la FISAC-CGIL, rappresentata dal Segretario Coordinatore Alessandro Agostino

hanno sottoscritto il presente accordo per il personale dell'Area Manageriale e Alte professionalità.

In un contesto caratterizzato da una particolare attenzione ai temi della genitorialità, nei quali la Banca ha da sempre mantenuto un trattamento più vantaggioso rispetto alla normativa esterna, le parti confermano la volontà di rafforzare ulteriormente le tutele previste, anche alla luce delle numerose evoluzioni intervenute negli ultimi anni nel quadro normativo esterno, recuperando il vantaggio rispetto a quest'ultimo, in linea con il passato. Nell'ambito della trattativa sull'orario di lavoro, le parti concordano pertanto di adottare i seguenti interventi in materia di congedo parentale, precisando che gli stessi non esauriscono i temi oggetto della trattativa stessa, e si impegnano a proseguire il confronto sul più ampio assetto dell'orario di lavoro e del modello di lavoro ibrido.

Art. 49

Tutela della maternità e della paternità

1. Durante i congedi di maternità e di paternità, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale.

2. Il congedo parentale di legge può essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di tre mesi.

3. Durante il congedo parentale i primi novanta giorni di assenza fruiti dal dipendente sono retribuiti al 100% fino al giorno del compimento del 14° anno del figlio. Per il restante periodo è corrisposta l'indennità economica prevista dalla legge. In caso di "genitore solo" il congedo parentale retribuito al 100% è aumentato ai primi centoventi giorni.

4. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore ha titolo annualmente:

- alla retribuzione nella misura del 50% per i primi 15 giorni di congedo, per figli di età non superiore a tre anni;
- a 20 giorni di congedo non retribuito, per figli di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Le parti concordano che la modifica di cui al comma 3 verrà applicata a partire dall'1.1.2025 e la modifica di cui al comma 4 dall'1.1.2026.

<u>Dichiarazioni a verbale</u>

L'Amministrazione precisa che la retribuzione al 100%, di cui al comma 3, si applica a prescindere dalla fruizione del congedo da parte dell'altro genitore e dalla data di conclusione della maternità/paternità obbligatoria.

Le competenze relative alla nuova aliquota del congedo parentale, compresi gli arretrati per il congedo fruito a partire dall'1.1.2025, nonché quelle relative alle giornate aggiuntive di congedo per malattia dei figli, saranno corrisposte non appena terminate le

attività di adeguamento delle procedure informatiche. L'Amministrazione - per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo intercorrente tra l'1.1.2026 e la data del presente accordo – consentirà, a richiesta, di modificare retroattivamente le causali di assenza già utilizzate imputandole a congedo parentale, ove ancora disponibile e qualora ciò non pregiudichi il rispetto degli obblighi di legge in materia di fruizione delle ferie. A questo scopo, l'Amministrazione si riserva di comunicare tempi e modalità per la richiesta, che verrà gestita attraverso una causale temporanea nelle more degli aggiornamenti dei sistemi.

L'Amministrazione dichiara inoltre che, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, sarà modificato il metodo di calcolo del congedo parentale nei giorni non lavorativi: in particolare, nell'ambito di un periodo continuativo di congedo parentale, la fruizione di ferie, malattia o altra causale di assenza nella giornata immediatamente antecedente e in quella immediatamente successiva ai giorni non lavorativi (es. il venerdì antecedente e il lunedì successivo al weekend) esclude tali giorni dal computo del congedo parentale.

Art. 37

Congedo ordinario

[Omissis]

8. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli artt. 41, 6° comma, e 43, 1° comma, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l'anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell'anno.

[Omissis]

Art. 53

Validità dei periodi di congedo e di aspettativa

[Omissis]

Nota all' art. 53

[Omissis]

2. A decorrere dall'1.1.2027, il periodo fruito a titolo di congedo per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali - di cui agli artt. 26, comma 4, e 31, comma 2, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

* * *

Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione si impegna a rivedere le modalità operative di applicazione del riposo giornaliero di cui alla Circolare 291/2016 (P.III.III.15) per consentirne una fruizione più flessibile, anche intervenendo sull'orario teorico settimanale (ad esempio, prevedendo un orario teorico settimanale di 27,5 h) con possibilità di recuperare le deficienze orarie nell'arco della settimana.

L'Amministrazione dichiara che i permessi per esami prenatali possono essere fruiti senza presentare l'attestazione attualmente prevista dalla Circolare 291/2016 (P.III.III.4), relativa alla necessità di effettuare gli stessi durante l'orario di lavoro; la Circolare sarà modificata alla prima occasione utile.

L'Amministrazione si impegna a rivedere le modalità di fruizione del congedo straordinario, compreso il suo utilizzo per visite specialistiche presso strutture private.

Le parti si impegnano, in presenza di interventi di legge sulle materie di cui al presente accordo, a incontrarsi per valutare eventuali interventi migliorativi nella normativa interna.

Le parti, nel confermare l'intenzione di proseguire il confronto su questi temi, valuteranno eventuali ulteriori miglioramenti alla disciplina della genitorialità, con particolare riferimento al congedo di paternità obbligatorio, alle modalità di fruizione dei congedi parentali - ad esempio, rispetto al computo dei giorni non lavorativi - e ai congedi per malattia figlio, nell'ambito della più ampia trattativa sull'orario di lavoro.

L'Amministrazione ribadisce l'importanza di valorizzare le competenze e le abilità acquisite con la genitorialità e di prevenire eventuali effetti penalizzanti sul percorso di crescita professionale e di carriera dei neo-genitori, in coerenza con la Policy adottata al riguardo, in relazione alle varie fasi temporali rispetto al congedo di maternità/paternità, prima del periodo di assenza e poi nella fase di rientro.

Dichiarazione a verbale

La First Cisl e la Fisac Cgil auspicano, nel prosieguo del negoziato sull'orario di lavoro, che l'Amministrazione recepisca quanto previsto dall'art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (trasferimento temporaneo del dipendente con figli minori fino a tre anni).

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Massimo Doria

Andrea Mele

Giorgio Pataracchia

Olga Crescenzi

PER LA FIRST-CISL

Giulia Lucarelli

PER LA FISAC-CGIL

Alessandro Agostino